



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 120 del 27-11-2024

OGGETTO: Diniego concessione patrocinio legale richiesto da un dipendente comunale nel procedimento penale n. 637/2023 - Tribunale di Enna.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		<i>PRESENTE/ASSENTE</i>
<i>Draià Francesca</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente in videoconferenza</i>
<i>Arena Gianluca</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Presente in videoconferenza</i>
<i>Auzzino Carmelo</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente in videoconferenza</i>
<i>Telaro Gaetana</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente in videoconferenza</i>
<i>Pecora Sara</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente in videoconferenza</i>

regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

regolarità contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette, del mese di novembre, alle ore 12:55, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana L.R. 16 del 15.03.1963;
- VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 29.10.1957 n. 3;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2);
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA	S
------------------------------------------	----------

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

L'Assessore Anziano

f.to Gianluca Arena

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Diniego concessione patrocinio legale richiesto da un dipendente comunale nel procedimento penale n. 637/2023 - Tribunale di Enna..

Richiamata la richiesta di concessione del patrocinio legale inoltrata dal dipendente OMISSIS, acquisita al protocollo del Comune al n.7821 del 3/06/2024, riferita alla richiesta di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento penale n. 637/2023 Tribunale di Enna;

Richiamata la vigente disciplina di cui all'art. 59 del C.C.N.L. 2019/2021 e consolidata giurisprudenza in materia, che prevede che in materia di patrocinio legale debbano ricorrere diverse condizioni, senza il rispetto delle quali lo stesso non può essere concesso, infatti, l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente non è automatica, ma consegue a rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad adottare, anche ai fini di una corretta e trasparente amministrazione delle risorse pubbliche ed in particolare della esistenza di una diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito, alla funzione espletata dalla presunta condotta criminosa, inoltre dalla carenza di conflitto di interesse tra gli atti posti in essere e l'Ente;

Richiamata la nota, giusta prot. n. 14979 del 23.10.2024, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Settore I che esprime motivato parere contrario, in ordine alla superiore richiesta;

Visto l'art. 59 del CCNL 16.11.2022 rubricato "Patrocinio legale" il quale dispone, infatti, che:

*1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, **a condizione che non sussista conflitto di interessi**, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58

(Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000. L'assunzione dell'onere di difesa da parte dell'Ente datore di lavoro poggia sul presupposto dell'assenza di conflitto di interesse. Tale valutazione talvolta non è agevole e dipende dal tipo di reato contestato al dipendente e dalla circostanza che dai fatti siano derivati danni diretti o indiretti, anche solo di immagine, all'ente di appartenenza, circostanza che ovviamente impedisce l'assunzione di oneri di difesa da parte dell'ente medesimo;

Constatato, altresì, per costante giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108 e Consiglio di Stato con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007) che i presupposti necessari al ricorrente dei quali l'Ente Pubblico è obbligato ad erogare il richiesto rimborso e ad accordare il patrocinio a proprie spese, per effetto dei principi normativi e dell'elaborazione giurisprudenziale, sono:

1. la diretta connessione del contenzioso processuale a fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;
2. assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
3. la carenza di conflitto di interessi fra l'attività posta in essere dal dipendente - amministratore e l'Ente di appartenenza;
4. la conclusione del procedimento con un provvedimento giurisdizionale che escluda la responsabilità del dipendente;
5. la scelta del legale di comune gradimento.

Ribadito, quindi, che tra i presupposti del rimborso delle spese legali al dipendente assolto in un procedimento civile, penale o amministrativo vi è anche la sussistenza di un nesso tra gli atti e i fatti ascritti al dipendente e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, tale da ravvisare il nesso di immedesimazione organica in ordine ai fatti o agli atti oggetto del giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137);

Rilevato che tale presupposto sussiste solo ove gli atti o i fatti compiuti dall'interessato siano riconducibili, in un rapporto di stretta dipendenza, con l'adempimento dei propri obblighi, ossia con l'esercizio diligente della funzione pubblica; occorrendo, altresì, che sia ravvisabile l'esistenza di un nesso di strumentalità tra il compimento dell'atto o del fatto e l'adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190);

Preso atto che, affinché l'Amministrazione possa essere chiamata a tenere indenne dalle spese legali il proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, è necessario che l'attività sia riferibile all'Ente di appartenenza, ponendosi in un rapporto di stretta connessione con il fine pubblico (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2475 e 6 agosto 2018, n. 20561; Cass. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Cass., 5 febbraio 2016, n. 2366; Cass. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297);

Constatato che nel caso "*de quo*" il reato contestato durante lo svolgimento del servizio, per le circostanze in cui sarebbero accaduti i fatti contestati dal P.M. e per cui è stato disposto il rinvio al giudizio, pone il dipendente in posizione di palese conflitto di interesse rispetto al Comune, stante che i fatti sono suscettibili "*ex se*" di arrecare un grave danno all'immagine all'Ente;

Dato atto che con riferimento ai fatti contestati, è stato attivato il procedimento disciplinare con nota di contestazione degli addebiti prot. ris. n. 11411 del 13-08-2024 in quanto i fatti stessi - se accertati - sono fonte di responsabilità disciplinare oltre che penale. In particolare è stata contestata al dipendente la presunta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, del rispetto della legge e dell'interesse pubblico da anteporre agli interessi privati e l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Per quanto sopra appare di tutta evidenza che non sussistono i presupposti per l'assunzione dell'onere della difesa;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Per le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

Di non accogliere la richiesta di patrocinio legale a carico del Comune di Valguarnera Caropepe, acquisita al protocollo del Comune al n.7821 del 3/06/2024 avanzata da OMISSIS, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 59 del CCNL 16.11.2022.

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Salvatore Lo Bartolo

Il Responsabile del Settore

AAGG

f.to Dott. Lo Bartolo Salvatore

Assessore proponente f.to

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Diniego concessione patrocinio legale richiesto da un dipendente comunale nel procedimento penale n. 637/2023 - Tribunale di Enna.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 20-11-2024

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Salvatore Lo Bartolo)

Il Responsabile del Settore AAGG
f.to (Dott. Salvatore Lo Bartolo

)

Allegato N. (3)

OGGETTO: “Diniego concessione patrocinio legale richiesto da un dipendente comunale nel procedimento penale n. 637/2023 - Tribunale di Enna.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 21-11-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott.ssa Caterina Antonella Furnari)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 120 del 27-11-2024, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 27-11-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/91 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività (L.R. n.44/91 art.12, comma 2) ;

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale